



STATUTO

DEL CENTRO DI RICERCA

ASTREA SULLE PARI OPPORTUNITÀ

Art. 1 - Costituzione e sede

1. È istituito presso l'Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica di Roma, il Centro di Ricerca interdipartimentale non autonomo denominato "ASTREA - CENTRO DI RICERCA UNICUSANO SULLE PARI OPPORTUNITÀ".

Art. 2 - Finalità e scopi

Scopo del Centro è promuovere consapevolezza, studi e ricerche sul tema dell'uguaglianza e delle pari opportunità, seguendo il dettato dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana (1948), dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2007) e dell'art. 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948).

Nell'espletamento delle sue attività ASTREA si atterrà ai 4 macro-obiettivi su cui si concentra l'Unione europea per la promozione delle pari opportunità: 1) Parità tra donne e uomini; 2) Diritti delle persone con disabilità; 3) Lotta al razzismo e alla xenofobia; 4) Diritti delle persone LGBTIQ+. In particolare, nei primi anni della sua attività, ASTREA si focalizzerà soprattutto sui primi due obiettivi: la parità uomo-donna e la disabilità, con un approccio di lungo periodo (passato/presente) e di tipo interdisciplinare.

In tal modo, il Centro mira a sostenere l'Ateneo Niccolò Cusano non solo nelle due principali funzioni – ossia la didattica e la ricerca – ma anche contribuendo alla cosiddetta "Terza missione" prevista per le università dalla recente normativa.

1. Per il perseguimento delle proprie finalità il Centro di Ricerca provvede, tra l'altro, a:
 - a) promuovere e sviluppare la ricerca nelle materie di cui al precedente comma 1 e in quelle connesse, anche attraverso la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo in collaborazione con soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri;
 - b) acquisire risorse per la ricerca e lo sviluppo sulle tematiche relative alle materie di cui al precedente comma 1 e in quelle connesse, in ambito nazionale e internazionale;
 - c) stimolare e realizzare – nell'ambito delle attività riferibili al Centro – collaborazioni scientifiche con istituzioni nazionali e internazionali, pubbliche e private, promuovendo sinergie con studiosi, ricercatori ed esperti;
 - d) promuovere collaborazioni interdisciplinari;
 - e) incentivare la partecipazione delle università e degli istituti di ricerca, pubblici e

- privati, a bandi di concorso per l'esecuzione di attività didattiche, formative e di ricerca promosse da pubbliche amministrazioni, istituzioni nazionali e internazionali;
- f) favorire la diffusione e la pubblicazione dei risultati della ricerca;
 - g) organizzare convegni, congressi, seminari, giornate di studio, *summer school* e *stages*, corsi di formazione presso enti locali, regionali e nazionali, presso le istituzioni dell'Unione europea e presso enti esteri, nonché presso soggetti privati;
 - h) promuovere – nell'ambito delle attività di competenza del Centro di Ricerca e nel rispetto della normativa di Ateneo – accordi e convenzioni, per l'organizzazione di attività di ricerca con università, enti di ricerca italiani e stranieri, pubblici e privati.

Art. 3 - Afferenza al Centro di Ricerca

1. Possono afferire al Centro di Ricerca i docenti dell'Università degli Studi degli Studi Niccolò Cusano la cui attività, in tutto o in parte, rientra tra le finalità di cui all'art. 2, comma
2. Possono afferire al Centro anche studiosi italiani e stranieri di chiara fama ed esperti nelle materie attinenti all'attività del Centro.
3. L'afferenza al Centro è deliberata, su domanda motivata dell'interessato, dal Consiglio scientifico.

Art. 4 - Organi della Centro di Ricerca

1. Sono organi della Centro:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio scientifico.

Art. 5 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza del Centro e presiede il Consiglio scientifico, curandone l'esecuzione delle delibere.
2. In particolare, il Presidente cura l'attuazione del programma delle attività e adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario, sottoponendolo a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio stesso.
3. Il Presidente dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto.
4. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente del CDA.
5. Il Presidente ha facoltà di nominare uno o più Vice-Presidente, di cui uno che lo sostituisce in caso di impedimento, scegliendoli tra i componenti del Consiglio scientifico.
6. Né il Presidente né il Centro di ricerca Astrea sono responsabili o rispondono delle dichiarazioni e/o opinioni espresse, in qualsiasi sede o contesto, dai componenti del Consiglio scientifico (di cui all'art. 6) e dai componenti del Comitato consultivo (di cui all'art. 6).

Art. 6 - Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico è organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività scientifiche del Centro.
2. In particolare, il Consiglio:
 - a) definisce le linee generali dell'attività del Centro e il programma triennale di sviluppo;
 - b) delibera sulle richieste di afferenza al Centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso, adottando gli eventuali provvedimenti consequenziali relativi agli obblighi assunti;
 - c) nomina i componenti del Comitato consultivo di cui all'art. 7;
 - d) adotta tutte le decisioni necessarie allo svolgimento delle attività del Centro.
3. Il Consiglio è composto dai docenti universitari e dagli esperti afferenti al Centro, nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente del CDA e dura in carica 3 anni ed è rinnovabile.
4. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati a partecipare, di volta in volta, dottorandi, titolari di assegni e di borse post-dottorato presso l'Università degli Studi Niccolò Cusano, nonché altri esperti, su richiesta del Consiglio stesso o del Presidente.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 10, le deliberazioni del Consiglio scientifico sono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
6. Di norma, il Consiglio scientifico si riunisce due volte l'anno e in tutti i casi nei quali il Presidente ne ravvisi la necessità. Può essere convocato con un preavviso di almeno 5 giorni, anche per via telematica.

Art. 7 - Comitato consultivo

1. Il Centro si avvale di un Comitato consultivo, che ha funzioni di alta consulenza per quanto concerne il perseguimento degli obiettivi scientifici del Centro stesso.
2. Il Comitato è composto da soggetti esterni che abbiano acquisito particolari meriti nelle quattro aree di interesse scientifico del centro di ricerca, nominati dal Consiglio scientifico.
3. Il Comitato elegge il Presidente, scegliendolo tra i propri componenti.

Art. 8 - Fondo del Centro

1. Il fondo del Centro è costituito da:
 - a) contributi finanziari erogati da enti pubblici e privati, anche sotto forma di servizi e prestazioni;
 - b) contributi finanziari erogati da Amministrazioni pubbliche, nazionali e internazionali;
 - c) donazioni e lasciti a titolo di liberalità erogati da soggetti pubblici e privati;
 - d) fondi per la ricerca scientifica cui il Centro può accedere direttamente o per il tramite dei propri afferenti e aderenti;
 - e) proventi derivanti dalla cessione di diritti patrimoniali sulla proprietà intellettuale.

Art. 9 - Gestione amministrativa e contabile

1. La gestione amministrativa e contabile del Centro è affidata agli uffici amministrativi dell'ateneo, all'uopo individuati.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro si avvale delle strutture e delle attrezzature messe a disposizione dall'Ateneo

Art. 10 - Modifiche di statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato con una deliberazione del Consiglio Scientifico previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 11 – Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa generale e di Ateneo.